

- **Oggetto:** Chiarimenti in merito alle novità del Decreto Lavoro convertito in L. 85/2023 e alle coperture della scuola
- **Data ricezione email:** 11/10/2023 13:44
- **Mittenti:** LOGICA INSURANCE BROKER SRL - Gest. doc. - Email: logicabroker@logicabroker.com - PEC: logicabroker.scuola@pec.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** <BGIC85200D@istruzione.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Logica Insurance Broker <logicabroker@logicabroker.com>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
Tabella_comparazione_Docenti_e_Alunni_12301.pdf	SI			NO	NO

Testo email



Alla c.a. Dirigente Scolastico

E p.c. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Gentile Dirigente,

ci sembra giusto intervenire per fare chiarezza in merito alle novità previste dall'art. 18 della L. 85/2023 sulle conseguenze che l'estensione degli ambiti di protezione INAIL potrebbero avere per la scuola e per le famiglie, ma soprattutto per i Dirigenti Scolastici.

Partiamo, allora, col dire che la copertura INAIL (D.P.R. 1124/1965), oggi estesa a tutte le attività scolastiche, era già operante contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comprendendo anche i rischi infortunistici per le esperienze tecnico-scientifiche (es. laboratori secondarie II grado) e le esercitazioni pratiche o di lavoro (es. alternanza scuola-lavoro) per gli studenti degli istituti tecnici e professionali.

Il Decreto Lavoro ha esteso gli ambiti di copertura allo svolgimento di tutte le attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, cioè a tutte le scuola e a tutti gli ambiti inizialmente esclusi.

Ma la domanda che bisogna farsi è: cosa tutela esattamente l'INAIL?

In caso di infortunio o nel caso estremo di morte, tale protezione consiste in una pensione che sostituisce o integra lo stipendio e che deve essere proporzionale a due parametri:

- il grado di invalidità;
- l'ammontare dello stipendio dell'infortunato.

Nel caso di danno che genera Invalidità Permanente è bene ricordare che l'INAIL non paga se il danno alla persona è inferiore al 6%; nel caso di danno intermedio (tra il 6 e il 16%) la pensione viene erogata *una tantum*.

Appare evidente che gli alunni restano esclusi dall'indennizzo morte perchè non risultano essere lavoratori portatori di reddito; alla stessa misura risultano esclusi dall'indennizzo per invalidità permanente, poichè statisticamente è raro che in ambito scolastico si verificano infortuni quantificabili, in termini medici, oltre la soglia del 6% della franchigia prevista.

Le garanzie INAIL comprendono, dunque, due sole opzioni di indennizzo di danno. Inoltre, è bene ribadirlo, **non comprendono la RCT dei genitori per culpa in educando** che tutelerebbe le famiglie dai danni prodotti dai figli alla scuola e a terzi in qualunque ambito scolastico.

Fatta chiarezza sulla natura delle garanzie INAIL e sul loro ristretto campo d'azione per la Scuola, appaiono evidenti le ragioni che in passato hanno condotto i DS a ricorrere a una **polizza assicurativa integrativa** per proteggere gli alunni e l'Amministrazione, esigenza che non verrà in alcun modo scalfita dall'estensione degli ambiti di applicazione del D.P.R. 1124/65 come stabilito dal cd. Decreto Lavoro.

All'esito di queste considerazioni, dunque, appare evidente che il provvedimento in oggetto:

1. **non genererà alcun vantaggio concreto per le famiglie** (in qualche caso solo per il personale scolastico) perchè le coperture INAIL non sono idonee a garantire tutti i rischi effettivi di danno a cui è soggetta la popolazione scolastica (Vds. tabella allegata);
2. **comporterà un aggravio di lavoro e di rischi per le segreterie** (denunce sistematiche all'INAIL per tutti i sinistri accaduti in qualunque ambito scolastico con probabile aumento del numero delle sanzioni erogate per mancata o ritardata denuncia);
3. **genererà rischi e responsabilità per i Dirigenti Scolastici** per effetto dell'inasprimento del contenzioso tra scuola e genitori, volto ad ottenere i risarcimenti negati dall'INAIL e non più erogabili dalle compagnie di assicurazione in caso di mancato pagamento delle quote da parte delle famiglie .

Restiamo a disposizione per ulteriori eventuali delucidazioni.

Con i migliori saluti.

Dott.ssa Eliana Quadrato
Mob. 351-5369693

LOGICA Insurance Broker SRL

P.I. 06892360964 - RUI B000340640
Piazza Amendola, 3 - 20149 Milano
Tel. 03621547230
logicabroker@logicabroker.com
www.logicabroker.com



EN ISO 9001:2015
No.:20001210005003